ORIGINALE

CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 27-12-18 Numero 155

Oggetto: Rimodulazione contratti antenne telefonia mobile Wind Tre S.p.A. .

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 10:55, presso la sede comunale, convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoelencati signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
Di Pietro Cristina	**Sindaco**	**P**
DE DOMINICIS RICCARDO	**Assessore**	**A**
D'ALESSIO BARBARA	**Assessore**	**P**
DI LORENZO GENNARINO	**Assessore**	**P**
MARCELLINI GABRIELE	**Assessore**	**P**

presenti n. 4 assenti n. 1

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Scarpone D.Ssa Maria Grazia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig Di Pietro Cristina, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Premesso che:

a) in data 30/10/2006 il Comune di Civitella del Tronto ha stipulato con Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. un contratto di locazione, registrato all'Agenzia delle Entrate di Teramo, in data 17/11/2006, al numero 5079, Serie 3A, avente ad oggetto porzione di terreno di circa mq 20 adiacente al cimitero comunale di Civitella, sita in Comune di Civitella del Tronto, distinta nel Catasto Terreni, Foglio 62 Particella A, destinato alla realizzazione di impianti tecnologici per le telecomunicazioni, come meglio individuata negli elaborati grafici di progetto presentati dalla stessa società ed acquisiti dall'Amministrazione Comunale;
b) in data 31/12/2006 Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. ha trasferito a Wind Telecomunicazioni S.p.A. il contratto di locazione sub lettera a) subentrando in qualità di Conduttrice;
c) in data 21/09/2015 il Comune di Civitella del Tronto e Wind Telecomunicazioni S.p.A. hanno sottoscritto una scrittura integrativa e modificativa di alcune clausole del contratto di locazione sub lettera a),
d) in data 04/04/2000 il Comune di Civitella del Tronto ha stipulato con H3G S.p.A. un contratto di locazione, registrato all'Agenzia delle Entrate di Asti, in data 19/06/2006, al numero 3945, Serie 3T, ad oggetto porzione di terreno di circa mq. 16 ricadente nel parcheggio del cimitero comunale in località Monte Santo e annesso locale di mq 7.20 interno al cimitero comunale in località Monte Santo, siti in Comune di Civitella del Tronto, distinta in Catasto Foglio 34 Particella 162, destinato alla realizzazione di impianti tecnologici per le telecomunicazioni, come meglio individuata negli elaborati grafici di progetto presentati dalla stessa società ed acquisiti dall'Amministrazione Comunale);
e) che sulla predetta porzione di suolo pubblico Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. per conto di Wind Telecomunicazioni S.p.A. ed H3G S.p.A. (ora Wind Tre S.p.A.) ha realizzato un'infrastruttura (denominata: Stazione Radio Base) per impianti di telefonia mobile, comprensiva di struttura, antenne, parabole, ponti radio ed apparecchiature radio, oltre apparati accessori, il tutto per la diffusione di segnali di comunicazioni elettroniche;
f) in data 09/11/2016 per atto del dott. Stefano Rampolla, notaio in Milano, repertorio n° 57141, raccolta n° 14616, avente effetto giuridico dal 31 dicembre 2016, è avvenuta la fusione per incorporazione della società Wind Telecomunicazioni S.p.A. nella società incorporante H3G S.p.A., soggetta al controllo di VIP-CKH Luxembourg S.à r.l.
Con il sopradetto atto di fusione la società incorporante H3G S.p.A. ha mutato la propria denominazione sociale in Wind Tre S.p.A., e subentra senza soluzione di continuità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2504-bis del codice civile, in tutti i rapporti, attivi e passivi delle società incorporate subentrando pertanto nel contratto di locazione;

Considerato che l'area in cui insiste l'impianto di telefonia mobile costituisce bene del patrimonio indisponibile dell'Ente, in quanto destinata a pubblico servizio ai sensi dell'articolo 826, comma 3, del Codice civile, e pertanto è soggetta al regime giuridico pubblicistico che impone di disciplinarne l'uso e la gestione mediante lo strumento pubblicistico della concessione amministrativa;

Considerato che:
- la società Wind Tre S.p.A., con istanza del 23/01/2018, ha richiesto la rettifica della qualificazione giuridica dei contratti in termini di concessione amministrativa sostenendo l'invalidità e l'inefficacia dell'articolo relativo alla determinazione delle condizioni economiche dei contratti in essere, in quanto non conforme all'art.93 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), ed ha chiesto all'Amministrazione comunale di conformarsi alla norma, applicando alle occupazioni di aree pubbliche con infrastrutture di comunicazione elettronica la tassa (cd. Tosap) o il canone (cd.

Cosap) previsto per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con l'ulteriore previsione di apposita riduzione della tariffa stabilita per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche realizzati con manufatti di altra tipologia, ai sensi della lettera e), comma 2, dell'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali);

- la società Wind Tre, come preavvertito nell'istanza, ha comunicato che in difetto di richiesto nelle more dell'applicazione di quanto richiesto all'Amministrazione si vedrà costretta a provvedere al pagamento della TOSAP nella misura minima prevista dalla legge, (euro 516,46=, richiamando quanto previsto al numero 3), lettera f), comma 2, dell'art.63 del d.lgs. 446/1997) e qualunque azione di questa Amministrazione avrebbe la più ferma opposizione;

Visto l'art. 93 del D. Lgs 259/2003, come modificato dall' art. 68 comma 1 del D. Lgs 28/05/2012, n. 70, preclude l'imposizione di oneri finanziari o reali a carico delle imprese che esercitano attività di comunicazioni elettroniche, fatta eccezione per la tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche e per il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, che di seguito si riporta integralmente:
L'articolo 93 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "Art. 93 (Divieto di imporre altri oneri). - 1. Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge. 2. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.";

Visto l'art. 12, co.3 del D.Lgs. 33 del 15 febbraio 2016 - Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (G.U. n. 57 del 9 marzo 2016) - che testualmente recita: "*L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione*".

Considerato che si rende necessario uniformarsi al dettato di cui all'art. 93 del D. Lgs 259/2003, come modificato dall' art. 68 comma 1 del D. Lgs 28/05/2012, n. 70, al fine anche di evitare contenziosi con eventuali aggravi di spese processuali a carico di questo Ente;

Visto il protocollo d'intesa ANCI – GESTORI di telefonia mobile (Vodafone, WIND e H3G) sottoscritto l'11/12/2015 per la determinazione del valore del canone di locazione delle stazioni radio base finalizzate all'erogazione del servizio di telefonia mobile";

Dato atto che l'AC, ha inteso manifestare alla Wind Tre S.p.A. la possibilità a valutare, in sede di incontro con il gestore stesso, le reciproche posizioni di interesse e condizioni al mantenimento degli impianti di comunicazioni elettroniche nelle aree adiacenti il cimitero comunale di Civitellla (TE057) e nel parcheggio del cimitero comunale in località Monte Santo (5-9070-A);

Considerato che nel caso in questione il valore per la concessione degli spazi de equo, calcolato utilizzando il protocollo di intesa ANCI - GESTORI, è pari ad euro 5.000,00 annui, come da documentazione in atti presso gli uffici comunali;

Dato atto che questa Amministrazione Comunale, pur essendo interessata a non interrompere il rapporto, ha sostenuto con Wind Tre una lunga e articolata trattativa volta a conseguire migliori condizioni economiche rispetto all'applicazione della TOSAP/COSAP, alla conclusione della quale Wind Tre S.p.A. ha proposto, una novazione dei contratti in essere mediante sottoscrizione di due nuove concessioni con determinazione del valore del canone secondo i criteri definiti del protocollo d'intesa ANCI- GESTORI di telefonia mobile;

Considerato che l'AC in data 13/11/2018 alla Galata S.p.A., ferme restando le atre condizioni contrattuali,;

Considerato che, in esito all'incontro svoltosi in data 13/11/2018, nel quale l'AC ha richiesto di definire il corrispettivo annuo di concessione per ciascuna postazione in 6.000,00 anziché di 5.000,00, al fine di far fronte parzialmente alla diminuzione delle entrate dovuta all'obbligo di conformarsi alle disposizioni normative vigenti. Si è, pertanto, addivenuti alla condivisione con Wind Tre di stipula di due nuove concessioni di aree comunali, al fine del mantenimento degli impianti di comunicazioni elettroniche per telefonia mobile presso (i) il cimitero comunale di Civitellla (TE057) e (ii) nel parcheggio del cimitero comunale in località Monte Santo (5-9070-A); nei seguenti termini:

- durata: 9 anni;
- decorrenza: 01/01/2019;
- canone 6.000,00 euro/anno;
- sublocazione: +30% del canone per ogni gestore ospitato:
- spese: imposte, bolle e registrazione a totale carico di Wind Tre;

Valutato come rispondente a maggior interesse e convenienza per l'Amministrazione comunale, favorire - in attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (G.U. n. 57 del 9 marzo 2016 – la coubicazione (co-siting) delle infrastrutture oltre alla collocazione territoriale di impianti fissi per telefonia mobile sulle aree pubbliche, anche il mantenimento sulle medesime aree delle infrastrutture già esistenti, pur a fronte di una generale riduzione dei canoni di concessione;

Considerato, altresì, che il mantenimento su bene pubblico dell'impianto di telecomunicazione in oggetto è funzionale alla realizzazione di un servizio riconosciuto di preminente interesse pubblico generale oltre che di pubblica utilità, che è garantito dalla costituzione di un sistema a rete di copertura dell'area comunale interessata;
Tenuto conto:

- che il terreno in premessa non ha rilevante valore e, al di fuori dell'uso previsto dal contratto di cui trattasi, rischierebbe di avere redditività inferiore o di non essere locato;
- che non sono pervenute all'Amministrazione Comunale ulteriori richieste di utilizzo, di alcun genere, per la porzione di terreno di cui trattasi;

- che rinunciare in toto al contratto comporterebbe la mancanza totale a bilancio di una entrata e sarebbe ulteriormente negativo per il bilancio comunale oltreché rendere del tutto non produttiva la porzione di terreno di cui trattasi;

Considerato, che ai fini della corretta regolamentazione dell'occupazione debba quindi essere approvato idoneo schema di convenzione concessione che viene allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che al fine di poter procedere alla sottoscrizione della nuova convenzione concessione occorre nominare quale persona incaricata della sottoscrizione il Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il parere del responsabile dell'Area Tecnica in ordine alla compatibilità urbanistica del mantenimento degli impianti per la telefonia mobile in questione;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del responsabile del Settore Tecnico, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, e dall'art. 147 bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, per i riflessi sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;

Dato atto che il Segretario ha espresso parere favorevole di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede la trasmissione ai Capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo, dell'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale;

Ad unanimità di voti palesi e favorevoli;

DELIBERA

1. di dare atto di quanto esposto in premessa e per le motivazioni espresse;
2. di concedere al gestore Wind Tre S.p.A., per il periodo di nove anni dal 01/01/2019, senza possibilità di rinnovo tacito:
   i. porzione di terreno di circa mq. 20 posto nelle adiacenze del cimitero comunale di Civitella, distinta in Catasto Terreni al Foglio 62 Particella A (codice sito TE057);
   ii. porzione di terreno di circa mq. 16 ricadente nel parcheggio del cimitero comunale in località Monte Santo e annesso locale di mq 7,20 interno al cimitero comunale, distinta in Catasto Terreni Foglio 34 Particella 162 (codice sito 5-9070-A)
3. di determinare nella misura di euro 6.000,00 (seimila/00)= per ciascuna concessione, aggiornabile annualmente secondo indici ISTAT, il canone annuo per la concessione dei beni immobili come sopra identificati, per il mantenimento degli impianti per telefonia mobile ivi presenti;
4. di stabilire che in caso di co-ubicazione (co-siting) di altri operatori sulle medesime aree concesse a Wind Tre l'incremento del 30% del canone concessorio;
5. di dare atto che i contratti di locazione in essere con Wind Tre (già Wind Telecomunicazioni S.p.A. e H3G S.p.A.) si intenderanno risolti ed integralmente sostituiti dalla sottoscrizione delle nuove concessioni, subordinatamente al versamento integrale da parte del gestore del canone di locazione fino al 31/12/2018;
6. di disporre affinché ogni spesa afferente e conseguente agli atti in argomento rimanga a carico del concessionario Wind Tre S.p.A.;
7. di approvare gli schemi di concessione allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

8. di demandare al competente Responsabile dell'Area Tecnica la formalizzazione e la sottoscrizione degli atti nonché gli adempimenti successivi, autorizzandolo ad apportare le eventuali modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie per il perfezionamento degli stessi, a vantaggio e nell'interesse dell'Amministrazione;
9. di dar corso agli adempimenti previsti dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*);
10. di comunicare, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, l'adozione della presente deliberazione ai Capogruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio online;

di dichiarare, con separata e parimenti unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 /2000

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Segretario	Il Sindaco
Scarpone D.Ssa Maria Grazia	Di Pietro Cristina